

**INDIRIZZI OPERATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO  
DEGLI APPALTI E PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO  
DI SERVIZI E FORNITURE**

**(Versione del 17 maggio 2019)**

**A cura del Sottogruppo Programmazione del Tavolo dei Soggetti aggregatori regionali:**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Glenda ZANOLLA (coordinatore)**

**REGIONE MARCHE - Enrica BONVECCHI, Caterina ROMBINI**

**REGIONE ABRUZZO - Roberta DI BIASE, Erica BASSANO**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Giordana DURO CORONI**

**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - Cinzia LILLIU, Sebastiano BITTI, Marinella LOCCI**

**ITACA - Andrea BERTOCCHINI**

## SOMMARIO

<b>A. Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>B. Il quadro normativo di riferimento</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Indicazioni operative per calcolare il valore stimato di un appalto</b> .....	<b>6</b>
1. Come calcolare il valore stimato di un appalto .....	6
2. Quando va quantificato il valore stimato di un appalto .....	6
3. Indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo .....	7
3.1. Appalti di servizi e forniture messi a disposizione dell'aggiudicatari di appalti di lavori – art. 35, co. 8 .....	7
3.2. Appalti suddivisi in lotti – art. 35, co. 9, 10 e 11 .....	7
3.3. Forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico – art. 35, co. 12 .....	8
3.4. Appalti di forniture specifiche – art. 35 co. 13 .....	8
3.5. Appalti di servizi specifici – art. 35, co. 14 .....	9
3.6. Appalto misto di servizi e forniture – art. 35, co. 15 .....	9
3.7. Accordo quadro (AQ) o sistema dinamico di acquisizione (SDA) – art. 35, co. 16 .....	9
3.8. Partenariato per l'innovazione – art. 35 co. 17 .....	9
4. Opzioni e rinnovi .....	10
4.1. Ripetizione di prestazioni analoghe (art. 63 co. 5) .....	10
4.2. Modifiche contrattuali (art. 106) .....	10
4.2.1. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - art. 106, co. 1 .....	10
4.2.2. Modifiche sotto specifiche soglie “de minimis” – art. 106 co. 2 .....	12
4.2.3. La proroga per l'individuazione del nuovo contraente – art. 106 co. 11 .....	13
4.3. Rinnovo espresso .....	13
4.4. Opzioni e rinnovi - <i>riepilogo</i> .....	14
<b>D. Il prospetto economico riassuntivo</b> .....	<b>15</b>
1. Compilazione del prospetto economico ai fini della redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e della successiva progettazione e predisposizione della documentazione di gara <sup>15</sup> .....	
2. Modifiche contrattuali ed eventuale adeguamento del prospetto economico .....	17
2.1. Valutazione del valore della modifica in relazione ai prezzi di contratto. ....	17
2.1.1. Stesse prestazioni del contratto originario .....	17
2.1.2. Prestazioni non previste nel contratto originario .....	17
2.1.3. Specifiche per il calcolo dei limiti percentuali delle modifiche .....	17
2.2. Adeguamento del prezzo per servizi continuativi o periodici oggetto di contratti stipulati da un soggetto aggregatore .....	18

## A. PREMESSA

---

Al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico si ritiene opportuno fornire relativamente agli appalti di forniture e servizi degli indirizzi operativi. Lo scopo è quello di assicurare la qualità del dato e la confrontabilità delle informazioni.

Una corretta definizione del valore complessivo dell'appalto è fondamentale:

- per verificare gli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di inserire le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi. È infatti obbligatorio l'inserimento delle forniture/servizi d'importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000<sup>1</sup>;
- per individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia);
- per lo scambio di dati omogenei finalizzati alla programmazione integrata tra Soggetti aggregatori o altre centrali di committenza e stazioni appaltanti.

A tal fine sono state analizzate le specifiche voci chiamate a concorrere o meno alla determinazione del valore stimato degli appalti.

A chiusura è stato inserito un prospetto economico riassuntivo delle voci di spesa che concorrono a formare il *quantum* necessario a dare esecuzione ad un appalto e rilevante ai fini della redazione delle schede di programmazione.

---

<sup>1</sup> Per la redazione dei programmi vedi "Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016", (a cura del gruppo di lavoro ITACA - Osservatori regionali contratti pubblici).

## B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

---

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dagli articoli 35, 63, comma 5, e 106 del nuovo **Codice dei contratti pubblici** (decreto legislativo n. 50/2016, d'ora in avanti Codice).

Nello specifico l'art. 35 del Codice detta gli indirizzi metodologici per il **calcolo del valore stimato degli appalti**, fornendo preliminarmente le seguenti indicazioni di carattere generale:

*"Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta"* (comma 5);

*"**La scelta del metodo** per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"* (comma 6).

Rilevanti per le finalità dei presenti indirizzi sono altresì gli articoli 63 e 106 del Codice.

L'art. 63 disciplina i casi di **ripetizione servizi analoghi** (comma 5) specificando che è possibile, a determinate condizioni, aggiudicare tali appalti utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'art. 106 tratta, invece, della **modifica dei contratti durante il periodo di efficacia**<sup>2</sup> e disciplina una serie di casi tassativi in cui essi possono essere modificati senza presupporre la necessità di una nuova procedura di affidamento.

---

<sup>2</sup> Si faccia attenzione al fatto che il primo comma si riferisce alle "modifiche, nonché varianti, dei contratti di appalto **in corso di validità**", nonostante la rubrica dell'articolo si riferisca ai contratti di appalto in "**periodo di efficacia**"

## C. INDICAZIONI OPERATIVE PER CALCOLARE IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

---

### 1. COME CALCOLARE IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

*“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto” (art. 35, comma 4).*

Il comma 4, dell'articolo 35, fornisce indicazioni sulle voci che costituiscono “l'importo totale pagabile”. Dalla lettura del comma emerge, in termini generali, che la stima del valore, ai fini del calcolo, va quantificata:

- senza considerare l'IVA, anche se questa imposta è, al contrario, rilevante in sede di programmazione degli acquisti al fine dell'esatta determinazione del prospetto economico;
- comprendendo il valore delle opzioni o dei rinnovi (se previsti nella documentazione di gara);
- comprendendo il valore dei premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti (se previsti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

### 2. QUANDO VA QUANTIFICATO IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

Il comma 7, dell'articolo 35, stabilisce che il valore stimato di un appalto va quantificato:

- a) al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara;
- b) al momento di avvio della procedura di affidamento (nel caso in cui non sia prevista un'indizione di gara).

Operativamente la determinazione del valore avviene:

- con la determina/decreto a contrarre che approva gli atti di gara (nel caso della lettera a);
- con la determina/decreto a contrarre con la quale si dà comunque avvio alla procedura per l'affidamento di un contratto pubblico (nel caso di cui alla lettera b). In quest'ultimo caso rientra anche l'adesione ai contratti quadro messi a disposizione da un Soggetto aggregatore o da altra centrale di committenza.

Il ricorso a strumenti che prevedono lo svolgimento della gara da parte di un soggetto diverso dal centro di costo non esula lo stesso dalla determinazione del valore stimato dell'appalto, comunque necessaria, preliminarmente, in fase di programmazione e, successivamente, nella fase di adesione per la determinazione del valore del contratto derivato.

Va considerato, inoltre, che la quantificazione del valore stimato di un appalto è un'attività da affinare progressivamente.

Dalla lettura sistematica del Codice è possibile individuare il momento in cui vi è la necessità di procedere ad una prima stima del valore di un appalto nella definizione degli atti di programmazione di cui all'art. 21 (oggi obbligatori anche per l'acquisizione di beni e servizi ≥ 40.000 €), che costituiscono l'esito della fase di analisi esigenziale. Via via che si procede con le fasi successive, il valore stimato dell'appalto va “consolidato” ed esplicitato nei tempi previsti e con le modalità dell'articolo 35 del Codice.

### 3. INDICAZIONI SPECIFICHE SULLE MODALITÀ DI CALCOLO

#### 3.1. Appalti di servizi e forniture messi a disposizione dell'aggiudicatari di appalti di lavori – art. 35, co. 8

Il comma 8, dell'articolo 35, viene preso in esame per le implicazioni che ha sulla componente dell'appalto che attiene ai servizi e forniture nell'ambito di un appalto di lavori pubblici. La disposizione prevede che per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tenga conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

Viene precisato che il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice.

Riassumendo:

<b>A) importo dei lavori</b>
<b>B) valore complessivo stimato forniture e servizi necessari all'esecuzione dei lavori</b>
<b>Valore stimato appalto (VSA)</b>

#### 3.2. Appalti suddivisi in lotti – art. 35, co. 9, 10 e 11

Qualora un'opera prevista, una prestazione di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee possa dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti (a titolo esemplificativo: territoriali, merceologici o funzionali), il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma dei singoli lotti.

Qualora la somma dei singoli lotti determini un valore stimato pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria<sup>3</sup> le relative disposizioni del Codice si applicano a ciascun lotto.

<b>A) Lotto n</b>	}	Appalti aggiudicati per lotti distinti
<b>B) Lotto n <sup>+1</sup></b>		
<b>C) Lotto n <sup>+2</sup></b>		
<b>Valore stimato appalto (VSA)</b>		

Se il VSA  $\geq$  soglie articolo 35, commi 1 e 2, la soglia di rilevanza comunitaria si applica ad A), B) e C).

**Attenzione!** Il comma 11 prevede una deroga alla regola generale descritta sopra, che può essere esemplificata come segue:

LOTTI	SERVIZI O FORNITURE	DISCIPLINA DA APPLICARE	CONDIZIONE
<b>A) Lotto n</b>	< 80.000 €	Sotto soglia	Se A)+B) $\leq$ 20% VSA
<b>B) Lotto n <sup>+1</sup></b>	< 80.000 €	Sotto soglia	Se A)+B) $\leq$ 20% VSA
<b>C) Lotto n <sup>+2</sup></b>	$\geq$ 80.000 €	Soglia rilevanza comunitaria	Nessuna
<b>Valore stimato appalto (VSA) <math>\geq</math> soglia di rilevanza comunitaria</b>			

<sup>3</sup> Art. 35, commi 1 e 2 del Codice.

Se il valore stimato (sempre al netto dell'IVA) di ciascuno dei lotti A) e B) è < alle soglie indicate in tabella e la loro somma ≤ 20% di VSA allora si può derogare alla regola generale; per i lotti A) e B) si può applicare la disciplina prevista per il sotto soglia (articolo 36 del Codice).

Operativamente ciò si traduce nella possibilità di procedere per i lotti A) e B) con l'applicazione della disciplina del sotto soglia e per il lotto C) con quella prevista per le procedure di affidamento di rilevanza comunitaria.

### **3.3. Forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico – art. 35, co. 12**

Il comma 12, dell'articolo 35, fornisce indicazioni in merito a forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico.

È questo il caso tipico delle utenze, quali energia elettrica e gas, o, nel mondo della sanità, dei farmaci. Appare utile evidenziare che si tratta di tipologie di appalti nei confronti dei quali si concentra l'interesse pubblico a sfruttare logiche di centralizzazione o aggregazione anche attraverso l'uso di strumenti di acquisto o di negoziazione.

In questo caso è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi (*rectius*: dello stesso tipo) successivi (*rectius*: che si sono succeduti) conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, quando possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale (per esempio: la riqualificazione energetica di un fabbricato che comporta minori consumi energetici; oppure la necessità di tenere conto di maggiori fabbisogni prestazionali a seguito di acquisizione di nuovi immobili; oppure ancora il sensibile aumento o diminuzione del costo delle materie prime);
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi (*rectius*: che si sono succeduti) aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se superiore ai 12 mesi.

### **3.4. Appalti di forniture specifiche – art. 35 co. 13**

È questo il caso tipico del leasing finanziario<sup>4</sup> o di quello operativo<sup>5</sup>, incluso l'acquisto a riscatto di prodotti.

Il leasing prevede più precisamente che alla scadenza del contratto chi ha ricevuto in godimento il bene può:

- restituire il bene,
- proseguire nel godimento, versando un canone inferiore,
- acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore,
- richiedere la sua sostituzione con altro bene,
- agire secondo altre previsioni contrattuali.

Il comma fornisce indicazioni operative per determinare il valore stimato dell'appalto a seconda della durata del contratto, come segue:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

<sup>4</sup> Il leasing finanziario è un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un'impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.

<sup>5</sup> Il leasing operativo è un contratto in base al quale un'impresa produttrice o proprietaria concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Viene chiamato operativo perché il suo scopo è quello di fornire un'utilità durevole.



### **3.5. Appalti di servizi specifici – art. 35, co. 14**

Il comma descrive, a seconda del tipo di servizio di cui si abbisogna, come calcolare il valore stimato dell'appalto ovvero:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare o altre forme di remunerazione. Nel caso del broker il valore stimato è dato dalla percentuale di remunerazione sul totale della massa dei contratti gestiti e da eventuali ulteriori elementi come da Determinazione ANAC n. 2 del 13/03/2013;
- b) per i servizi bancari o gli altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e le altre forme di remunerazione. A titolo d'esempio con riferimento a un contratto di tesoreria il costo mensile applicato, se presente, moltiplicato per la durata del contratto, il costo di ogni singola operazione moltiplicato per il numero totale di operazioni, il tasso d'interesse medio applicato alla giacenza media per la durata del contratto;
- c) per i servizi tecnici: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione. Nel caso di appalto di un servizio tecnico la base d'asta sarà calcolata applicando le tabelle parametriche approvate; nel caso di concorso di progettazione e di idee il valore stimato è dato dalla somma dei premi riconosciuti al 1, 2 e 3 classificato più il valore dell'eventuale servizio tecnico da affidare al vincitore del concorso ( art.63, comma 4);
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: se di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi è il valore complessivo stimato per l'intera durata del contratto, se di durata indeterminata o superiore a 48 mesi il valore complessivo stimato è dato dal valore mensile x 48 mesi.

### **3.6. Appalto misto di servizi e forniture – art. 35, co. 15**

Il comma descrive come calcolare il valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture.

In questo caso il valore è dato dalla somma del valore totale dei servizi e delle forniture (compresa la posa in opera o l'installazione del bene acquisito), prescindendo dalle rispettive quote.

Riassumendo:

<b>A) valore servizi</b>
<b>B) valore forniture (compresa posa in opera e di installazione)</b>
<b>Valore stimato appalto (VSA)</b>

### **3.7. Accordo quadro (AQ) o sistema dinamico di acquisizione (SDA) – art. 35, co. 16**

Il comma descrive come calcolare il valore stimato di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione.

Il valore stimato di un appalto è dato dal valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Riassumendo:

<b>A) somma dei prevedibili contratti derivati (budget AQ o valore SDA)</b>
<b>Valore stimato appalto (VSA)</b>

### **3.8. Partenariato per l'innovazione – art. 35 co. 17**

Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore stimato di un appalto corrisponde al valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

Riassumendo:

<b>A) valore massimo stimato attività di Ricerca e Sviluppo (R&amp;S)</b>
<b>B) forniture, servizi e lavori da fornire</b>
<b>Valore stimato appalto (VSA)</b>

#### 4. OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1. Ripetizione di prestazioni analoghe (art. 63 co. 5)

Si tratta di opzioni di ripetizione di lavori o di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale finalizzate al completamento del progetto (ovvero a realizzare in maniera complementare il progetto stesso) posto a base di gara; l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in questo caso può avvenire tassativamente nei limiti del perimetro tracciato in questo comma e solo nel corso del triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale (appare non necessario quindi che il contratto iniziale sia ancora in esecuzione).

Effettuato l'inquadramento generale dell'istituto, l'interesse per l'analisi che si sta svolgendo si sofferma sul comma 5 nella misura in cui specifica che l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Il comma prevede infatti esplicitamente che qualora i documenti di gara prevedano nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi *"l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato [sin dall'avvio del confronto competitivo] per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1."* Va sottolineato anche che l'esercizio dell'opzione presuppone che l'appalto iniziale sia stato aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1, e che venga esercitata entro un triennio dalla stipulazione del contratto originario.

Trattandosi di nuovi contratti di lavori, servizi o forniture da affidare attraverso una autonoma procedura negoziata senza bando, ai fini informativi appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG. Nel corso della nuova acquisizione, il sistema Simog chiede di inserire il CIG dell'appalto originario.

##### 4.2. Modifiche contrattuali (art. 106)

L'art 106 tratta delle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia<sup>6</sup>.

##### 4.2.1. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - art. 106, co. 1

L'articolo 106, comma 1, raggruppa in sé in modo organico una serie di disposizioni che nella precedente disciplina codicistica e regolamentare erano trattate in modo non uniforme. La nuova disciplina, che recepisce un preciso indirizzo di derivazione comunitaria ripreso dalla legge (delega) 28 gennaio 2016 n. 11, ha lo scopo di razionalizzare le ipotesi di modifiche contrattuali limitandone il ricorso ad **ipotesi circoscritte e tassative**, al di fuori delle quali "una nuova procedura d'appalto in conformità al (presente) codice è richiesta"<sup>7</sup>.

L'articolo 106, comma 1, specifica che "le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto *in corso di validità* devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. [...]". Tali modifiche ai contratti di appalto (nei settori ordinari e nei settori speciali) possono avvenire senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento.

<sup>6</sup> Vedi nota 2.

<sup>7</sup> Articolo 106, comma 6: "Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico (o) di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2."

Le ipotesi **tassative** sono le seguenti:

- a) Modifiche previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili dei documenti di gara, che non devono alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- b) Lavori, servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari – implica una nuova valutazione discrezionale della stazione appaltante (cause endogene) - e non erano inclusi nell'appalto iniziale (da considerare in combinato disposto con i commi 3, 5, 7, 8);
- c) Varianti in corso d'opera determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili (cause esogene) ammesse purché non venga alterata la natura generale del contratto (da considerare in combinato disposto con i commi 3, 5, 7, 14);
- d) Modifica del contraente originario causata da una delle circostanze (tassativamente) previste;
- e) Modifiche non sostanziali (ovvero che non rientrano nelle condizioni poste dal comma 4<sup>8</sup>) che possono trovare, a discrezione della stazione appaltante, un limite di valore per la loro esecuzione (se vengono predeterminate soglie di importi nei documenti di gara).

▪ Clausole contrattuali – art. 106, co. 1, lett. a)

Le clausole devono essere chiare, precise ed inequivocabili. Se la clausola inserita nei documenti di gara secondo queste indicazioni ha un impatto sul valore del contratto e questo valore può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

Tali clausole possono<sup>9</sup> comprendere la clausola di revisione prezzi, tipicamente contenuta negli appalti di durata; quindi, trattandosi di una delle possibili clausole contrattuali di cui alla lettera a), anche in questa ipotesi se la clausola di revisione prezzi inserita nei documenti di gara ha un impatto sul valore che può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

Trattandosi di modifiche contrattuali che non richiedono una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

▪ Servizi o forniture supplementari - art. 106, co. 1, lett. b)

E' possibile ricorrere a servizi o forniture supplementari sia nei settori ordinari che in quelli speciali. Tuttavia, per i soli settori ordinari è prevista una limitazione in termini di valore: la modifica contrattuale non può superare il 50% dell'importo iniziale del contratto. Nel caso di modifiche successive tale limite si applica a ciascuna modifica<sup>10</sup>. Trattandosi di una fattispecie imprevedibile e non programmabile l'importo non è predeterminabile: non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. Trattandosi di modifiche contrattuali che non richiedono una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare ad ANAC tali modificazioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8) e di pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in ambito nazionale (art. 106, comma 5).

<sup>8</sup> Articolo 106, comma 4: "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

<sup>9</sup> Visto che il legislatore ha introdotto la facoltà di comprendere la clausola di revisione prezzi, è possibile affermare che non è più obbligatorio inserire detta clausola nei documenti di gara.

<sup>10</sup> Articolo 106, comma 7: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice."

▪ Le varianti in corso d'opera – art. 106, co. 1, lett. c)

E' possibile ricorrere a varianti in corso d'opera sia nei settori ordinari che in quelli speciali. Tuttavia per i soli settori ordinari è prevista una limitazione in termini di valore: la modifica contrattuale non può superare il 50% dell'importo iniziale del contratto. Nel caso di modifiche successive tale limite si applica a ciascuna modifica<sup>11</sup>. Trattandosi di una fattispecie imprevedibile e non programmabile il loro importo non è predeterminabile: non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. Considerato che le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici non richiedono una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare o trasmettere ad ANAC (secondo le precise indicazioni e tempistiche contenute nel comma 14) tali varianti entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante e di pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in ambito nazionale (art. 106, comma 5).

▪ Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)

Tale ipotesi non ha un impatto sul valore stimato dell'appalto e quindi non viene qui considerata.

▪ Modifiche non sostanziali – art. 106, co. 1, lett. e)

Si tratta di modifiche che non rientrano tra quelle definite sostanziali ai sensi del comma 4, dell'articolo 106. Se tale tipologia di modifica è monetizzabile, il relativo importo deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

Nei documenti di gara possono essere stabilite delle soglie di importi per consentire l'esecuzione di tali modifiche.

Trattandosi di modifiche contrattuali che non richiedono una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

**4.2.2. Modifiche sotto specifiche soglie “de minimis” – art. 106 co. 2**

La direttiva 2014/24/UE prevede: “Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «*de minimis*», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto”<sup>12</sup>.

La prima versione del Codice prevedeva questa “ulteriore ipotesi” di modifica contrattuale limitandola ai soli casi di errori progettuali. Con il decreto correttivo al Codice, tuttavia, la fattispecie è stata ricondotta a quanto indicato a livello comunitario: vengono ammesse modifiche “non tipizzate” quando causano una modifica di valore che sta sotto delle soglie “*de minimis*”.

Nel dettaglio, oltre ai casi tassativi di cui all'articolo 106, comma 1, la modifica dei contratti è consentita, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Viene precisato che la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro e che, in caso di più modifiche successive, i valori soglia - le condizioni poste dalle lettere a) e b) - devono essere calcolati prendendo come termine di confronto il valore complessivo netto delle successive modifiche.

<sup>11</sup> Articolo 106, comma 7. Vedi precedente nota n. 10.

<sup>12</sup> Considerando 107 e articolo 72, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE.

Tale facoltà è esercitabile, alle stesse condizioni, nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Trattandosi di modifiche non tipizzate *ab origine* non è possibile monetizzarle. L'importo relativo non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare ad ANAC tali modificazioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8).

#### **4.2.3. La proroga per l'individuazione del nuovo contraente – art. 106 co. 11**

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. Tale proroga, c.d. "proroga tecnica", deve avere l'unico scopo di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e per questo è ammessa per il tempo strettamente necessario a consentire l'aggiudicazione di un contratto e dunque esclusivamente nel corso della relativa fase di gara. Trattandosi di un'ipotesi eccezionale è richiesta una motivazione circostanziata. L'importo va computato con una quantificazione prudenziale ai fini dell'individuazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. Considerato che l'esercizio dell'opzione non presuppone l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

#### **4.3. Rinnovo espresso**

L'istituto del rinnovo è rinvenibile nell'articolo 35, che prevede la possibilità di ricorrervi se esplicitamente previsto nei documenti di gara. E' lo stesso articolo a disporre che l'importo del rinnovo, deve essere computato nel valore stimato dell'appalto.

Sul punto è opportuno richiamare anche il bando tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 dove viene specificato in maniera inequivocabile che il rinnovo deve avvenire alle medesime condizioni del contratto originario.

In quanto l'esercizio della facoltà di procedere al rinnovo non presuppone l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

#### 4.4. Opzioni e rinnovi - riepilogo

N.	Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
1	Servizi analoghi - art. 63 co. 5	Si
2	Clausole contrattuali – art. 106 co. 1 lett. a)	Si/No
3	Servizi o forniture supplementari - art. 106 co. 1 lett. b)	No
4	Varianti in corso d'opera – art. 106 co. 1 lett. c)	No
5	Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)	No
6	Modifiche non sostanziali – art. 106 co. 1 lett. e)	Si/No
7	Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106 co. 2	No
8	Proroga tecnica – art. 106 co. 11	Si
9	Rinnovo espresso (come da bando tipo)	SI

## D. IL PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO

---

### 1. COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E DELLA SUCCESSIVA PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Al fine di rendere ancora più chiara e trasparente la composizione delle voci di spesa rilevanti per l'esecuzione di un appalto pubblico, può risultare opportuno utilizzare, con finalità riassuntive, un prospetto economico analogamente a quanto avviene per gli appalti di lavori.

Ciò permette una chiara individuazione degli importi a base di gara soggetti a ribasso, degli importi non soggetti a ribasso, delle c.d. opzioni e di tutte quelle ulteriori voci che devono trovarsi nella disponibilità finanziaria della stazione appaltante committente per dare piena copertura finanziaria al contratto e ai costi procedurali connessi.

Nelle pagine seguenti si propone un'ipotesi di prospetto economico da utilizzare come base per il calcolo dell'importo da inserire nelle schede di programmazione e da riportare nel progetto di servizio o di fornitura, nella determina a contrarre o atto equivalente e negli atti di gara<sup>13</sup>. Si precisa che si tratta di un **prospetto tipo, da adattare in relazione all'organizzazione di ciascuna amministrazione**, dove le voci indicate sono da considerare solo se pertinenti con il caso concreto. Per esempio se l'appalto non è di tipo misto andrà compilata una sola tipologia di prestazione – forniture o servizi. Viceversa in caso di appalto misto andranno valorizzate più tipologie di prestazioni. Per lo stesso motivo le voci non sono da considerare esaustive.

Il **VSA** (valore stimato di un appalto pubblico) è il valore soglia ovvero l'importo calcolato ai sensi dell'articolo 35, utile per verificare se sussistono gli obblighi di programmazione previsti dall'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici nonché per individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia comunitaria).

Il **VPE** (valore del prospetto economico) è il valore finanziario complessivo dell'appalto ovvero l'importo da considerare per la corretta compilazione delle schede di programmazione di cui al DM MIT 16 gennaio 2018. N. 14.

**CF** (copertura finanziaria): indica se l'importo della voce considerata deve trovare copertura finanziaria ai fini dell'inserimento nella programmazione biennale.

---

<sup>13</sup> Per esigenze di semplificazione si riporta un unico schema riferito alla gara, che deve essere inteso come il risultato di più schede relative ai lotti di cui si compone una gara.

PROSPETTO ECONOMICO			COPERTURA FINANZIARIA PER L'INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE	eAppaltiFVG	GGAP	DESCRIZIONI PRESENTI SUL SIMOG	
Descrizione		Importo	CF	Descrizione campo	Descrizione campo	Descrizione campo SIMOG	
A	1	Importo componente lavori	€	SI	/	Importo componente lavori	importo lavori (netto IVA e oneri sicurezza)
		Importo componente servizi	€		/	Importo componente servizi	importo servizi (netto IVA e oneri sicurezza)
		Importo componente forniture	€		/	Importo componente forniture	importo forniture (netto IVA e oneri sicurezza)
[A1]	SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO		somma	/		SUBTOTALE	
A	2	Importo progettazione	€	SI		Importo progettazione	importo progettazione
[A2]	IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO		somma	/			
A	3	Costi per la sicurezza da DUVR/PSC	€	/	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	importo per attuazione della sicurezza	importo sicurezza
[A3]	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		somma	/	/	/	/
[A]	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI		=somma [1:3]	/	/	/	/
B	4	Premi per candidati o offerenti <sup>14</sup>	€	SI	/	/	/
	5	Pagamenti per candidati o offerenti <sup>15</sup>	€	SI	/	/	/
	6	Opzioni ex art. 63, co. 5	€	/	/	/	/
	7	Clausole contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera a)	€	/	/	/	/
	8	Modifiche non sostanziali ex art. 106, co.1, lett. e)	€	/	/	/	/
	9	Proroga tecnica ex art. 106, comma 11	€	/	/	/	/
	10	Rinnovi espressi	€	/	/	/	/
[B]	IMPORTO ULTERIORI SOMME		=somma[4:10]	/	/	Importo non assoggettato a ribasso	ulteriori somme non soggette a ribasso
[A1+A2+B]	IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DELLA SICUREZZA		=somma [A1+A2+B]	/	/	importo a base di gara	/
VSA [A+B]	VALORE STIMATO DELL'APPALTO (IMPORTO A BASE D'ASTA PER CIG)		=somma [A:B]	/	Importo complessivo a base di gara (gara) Valore RDO (lotti)	Importo totale Importo complessivo appalto	importo base d'asta indicato in acquisizione CIG importo complessivo dell'appalto
C	11	Spese tecniche	€	SI	/	/	/
	12	Incentivi ex art. 113 (calcolati sulla base del regolamento interno)	€		/	/	/
	13	Spese per commissioni giudicatrici	€		/	/	/
	14	Contributi Anac	€		/	/	/
	15	Spese per pubblicità	€		/	/	/
	16	Imprevisti, stimati nel xxx% dell'importo contrattuale <sup>16</sup>	€		/	/	/
[C]	SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE		=somma [11:16]	/	/	/	/
D	17	IVA	€	SI	/	/	/
	18	Eventuali altre imposte	€		/	/	/
[D]	SOMMA IMPOSTE		=somma [17:18]	/	/	/	/
[C+D] <sup>17</sup>	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		=somma [C:D]	/	/	Importo somme a disposizione	importo totale somme a disposizione
VPE [A+B+C+D]	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		=somma [A:D]	/	/	Importo complessivo interventi	importo complessivo intervento

<sup>14</sup> Può essere il caso dei premi messi in palio nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

<sup>15</sup> Può essere il caso dei pagamenti previsti nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

<sup>16</sup> Si ritiene di inserire una voce imprevisti, in analogia con quanto previsto nel QE dei lavori, a garanzia della necessaria copertura finanziaria per fattispecie quali modifiche ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice. Analogamente a quanto indicato nel DM progettazione in via di adozione l'importo totale della voce imprevisti non deve superare complessivamente l'aliquota del dieci per cento dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza (voce A del prospetto).

<sup>17</sup> Così come previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, il DM Progettazione di cui all'articolo 23, comma 3 in via di adozione indica come è articolato il costo complessivo di un lavoro. Nelle somme a disposizione vengono collocate tutte le spese accessorie necessarie per l'esecuzione del lavoro (spese tecniche, IVA, ecc.). Si può operare analogamente anche nel caso di servizi/forniture inserendo tutte quegli oneri accessori correlati all'affidamento del servizio/fornitura (ad es.: eventuali spese tecniche, incentivi alla progettazione, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità su quotidiani o GURI, contributo ANAC, I.V.A., ecc.).



## **2. MODIFICHE CONTRATTUALI ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DEL PROSPETTO ECONOMICO**

Nei paragrafi che seguono si riportano delle indicazioni utili all'individuazione del valore delle modifiche contrattuali tenuto conto delle vicende legate ai prezzi che determinano il valore del contratto. Anche se questi aspetti sono legati all'esecuzione del contratto appaiono importanti per gli effetti che potrebbero avere sull'importo totale del prospetto economico, così come definito dalla stazione appaltante. Infatti, nel caso in cui le modifiche contrattuali, incluse le opzioni originariamente previste nella documentazione di gara, dovessero comportare maggiori spese rispetto alle somme previste nel prospetto economico, lo stesso deve essere adeguato con le maggiori coperture finanziarie, in linea di principio, prima dell'autorizzazione alle modifiche stesse o all'esercizio delle opzioni, o almeno contestualmente.

### **2.1. Valutazione del valore della modifica in relazione ai prezzi di contratto.**

#### ***2.1.1. Stesse prestazioni del contratto originario***

- a) Se con la modifica vengono richieste le **stesse prestazioni** (in aumento o in diminuzione) previste nel contratto originario e: non è presente una clausola di indicizzazione: le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto come previsto dall'articolo 22, comma 5, DM 49/2018.
- b) è presente una clausola di indicizzazione ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a): le variazioni sono valutate ai prezzi aggiornati (vedi anche articolo 106, comma 3).

#### ***2.1.2. Prestazioni non previste nel contratto originario***

L'articolo 22, comma 5 del DM 49/2018 disciplina il caso di modifiche che comportano l'esecuzione di **prestazioni non previste** nel contratto originario. In particolare::

- a) se risulta fissato il prezzo contrattuale (per esempio attraverso il rinvio a prezziari o listini pubblici ai quali, va precisato, si applicano i ribassi presentati in offerta): le variazioni sono valutate come nel paragrafo precedente;
- b) se non risulta fissato il prezzo contrattuale: le variazioni sono valutate sulla base della formazione di nuovi prezzi che devono essere:
  - raggugliati a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
  - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Se il direttore dell'esecuzione propone al RUP delle modifiche (o varianti) il cui valore così calcolato sia tale da determinare maggiori spese rispetto alle somme previste nel prospetto economico, i prezzi devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle (nuove) prestazioni sulla base di detti prezzi; nel caso in cui l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### ***2.1.3. Specifiche per il calcolo dei limiti percentuali delle modifiche***

Per gli appalti modificati ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) e c) - se facenti parte dei settori ordinari – l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. Lo stesso criterio deve essere utilizzato per gli appalti modificati ai sensi dell'articolo 106, comma 2 con riferimento al 10% per servizi e forniture e al 15% per lavori. Per il calcolo di tale limite percentuale il valore di riferimento da considerare è il prezzo aggiornato se il contratto prevede una clausola di indicizzazione (articolo 106, comma 3).

Per quanto riguarda il calcolo utile alla determinazione della soglia del 20% di cui all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, (aumento o diminuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario), le voci da considerare (importo dell'appalto), ai sensi del citato articolo 22, comma 4 del DM 49/2018 sono:

IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO
+ SOMMA DEGLI IMPORTI DEGLI ATTI DI SOTTOMISSIONE PER MODIFICHE GIA' INTERVENUTE
+ SOMMA DEGLI IMPORTI DEGLI ATTI AGGIUNTIVI PER MODIFICHE GIA' INTERVENUTE
+ SOMMA DEGLI IMPORTI RICONOSCIUTI PER ACCORDI BONARI O TRANSAZIONI (ARTT. 205, 206, 208) (AL NETTO DAGLI IMPORTI RICONOSCIUTI A TITOLO DI RISARCIMENTO)
<b>= IMPORTO DELL'APPALTO PER LA DETERMINAZIONE DEL 20%</b>

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale così determinate, l'esecutore è tenuto a eseguire le prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione<sup>18</sup>, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento.

## **2.2. Adeguamento del prezzo per servizi continuativi o periodici oggetto di contratti stipulati da un soggetto aggregatore**

Il comma 511, articolo 1, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)<sup>19</sup> introduce una disciplina speciale in caso di alterazione dell'equilibrio contrattuale per vicende legate al prezzo con riferimento ai contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore.

Il presupposti per l'attuazione di quanto previsto da questa disposizione sono:

- a) il contratto deve contenere una clausola di revisione e adeguamento dei prezzi collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati (*commodity*);
- b) deve verificarsi una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento;
- c) la variazione di valore deve aver causato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale;
- d) l'alterazione dell'equilibrio contrattuale deve essere accertata dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In presenza di tutti questi presupposti l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza stessa, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento dell'alterazione dell'equilibrio contrattuale di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale.

<sup>18</sup> L'esecutore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione.

<sup>19</sup> Art. 1, comma 511, legge 508/2015. "Nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi."

Se le parti (appaltatore e soggetto aggregatore) raggiungono un accordo, i soggetti contraenti (beneficiari del contratto – quadro – stipulato dal soggetto aggregatore) possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Se le parti non raggiungono un accordo, possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento dell'alterazione dell'equilibrio contrattuale di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

**La parte che segue è stata predisposta dal sottogruppo Programmazione ma stralciata dal resto del lavoro, non essendoci piena condivisione, nell'ambito del Tavolo tecnico "Contratti pubblici" di ITACA sulla portata della norma. Si ritiene comunque di riportarla per una condivisione del ragionamento giuridico esposto.**

### ***Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto – art. 106 co. 12***

Al fine di garantire certezza giuridica dando attuazione al principio di concorrenza, il legislatore nazionale ha razionalizzato le ipotesi di modifica contrattuale disciplinandole in maniera tassativa nell'articolo 106 del Codice.

Si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 12 del succitato articolo non configura un'ipotesi di modifica "libera", ulteriore rispetto alle altre ivi disciplinate (commi 1 e 2).

Si ritiene infatti, sulla base dell'interpretazione letterale, da un lato, e di un'interpretazione sistematica, dall'altro, che tale disposizione tratti specificatamente dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Da un punto di vista letterale si nota che il precetto si concentra sulla facoltà della stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto modificato (modifica possibile solo "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni" da valutare nel rispetto delle ipotesi tassative poste ai commi 1 e 2) alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Questa facoltà è tuttavia limitata dal legislatore al ricorrere di una precisa condizione: che la modifica contrattuale non superi il valore del quinto dell'importo del contratto. Questo limite di valore incide sull'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore. Infatti, viene precisato nell'ultimo inciso del comma che se tale valore non viene superato allora "l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto". Nello stesso senso interviene il DM 7 marzo 2018, n. 49<sup>20</sup> nella misura in cui prevede nell'articolo 22 che "[con] riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale (...), l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni".

Analizzando la questione da un punto di vista sistematico, si ritiene contraddittorio sostenere che il comma 12 introduca una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale in quanto il comma 6, del medesimo articolo, indica inequivocabilmente che fuori dai casi di modifiche contrattuali di cui ai commi 1 e 2 "una nuova procedura d'appalto in conformità (al presente) codice è richiesta". Non vi è dubbio che il legislatore consideri quelle dei commi 1 e 2 ipotesi tassative.

Quanto sopra è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario e recepito nell'articolo 106, comma 2, quando viene indicato che la disciplina dei contratti pubblici dovrebbe prevedere soglie al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Queste soglie «*de minimis*» sono state individuate dall'articolo 72, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e poi introdotte nel comma 2 (che infatti prevede la soglia del 10% per servizi e forniture e del 15% per lavori, oltre che il limite della soglia comunitaria). Quindi, ritenere il comma 12 una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale ammissibile nel limite della soglia del 20% (cd. "quinto d'obbligo") equivarrebbe a consentire una sistematica violazione dei vincoli previsti dal comma 2.

E' possibile affermare in conclusione che l'articolo 106, comma 12, non tratta direttamente di opzioni contrattuali ma le cita incidentalmente per introdurre, nel caso appunto si sia resa necessaria una modifica in aumento o in diminuzione delle prestazioni (secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo), un'esclusione *ex lege* del diritto civilistico alla risoluzione del contratto se il valore di tale modifica sta sotto il limite del quinto dell'importo del contratto.

<sup>20</sup> Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Per quanto detto sopra, tale ipotesi non va considerata ai fini dell'individuazione del valore stimato dell'appalto.